

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le
Doc.n. 84/11

Verbale n. XIX

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n.5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 19 Settembre 2011 alle ore 15,30 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Paola BRAGANTINI i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE	ALU' ORAZIO	ANDOLFATTO LIDIA
BARILLARO RAFFAELE	BATTAGLIA GIUSEPPE	BERTIN SIMONE
BUDA VINCENZO	CARBOTTA DOMENICO	CIAVARRA ANTONIO
FLORIO ROCCO	FRANCESE MARIA TERESA	IARIA ANTONINO
IPPOLITO ANTONINO	LA VAILLE LUCA	LEOTTA FABRIZIO
MASERA ALBERTO	MIRTO BENITO	NOCCETTI GIANLUCA
POLICARO PAOLO	TASSONE FABIO	TETRO GREGORIO
VALLONE PECORARO FILIPPO	ZUPPARDO GAETANO	

In totale con il Presidente n. 24 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: FRAU NEVA

Con l'assistenza del Segretario: Arch. Maurizio FLORIO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

4) C.5.PARERE AI SENSI DEGLI ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 255 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ARTICOLO 21 DELLE N.U.E.A. DI P.R.G.

ADOZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5.PARERE AI SENSI DEGLI ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 255 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ARTICOLO 21 DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. ADOZIONE.

Il Presidente BRAGANTINI, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Rocco FLORIO riferisce:

La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata con nota del 13.07.2011 prot. n. 2659, pervenuta al settore scrivente il 21.07.2011 (prot. n. 9855) ha chiesto alla Circoscrizione un parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul decentramento in merito a quanto enunciato nell'oggetto.

Il provvedimento modifica parzialmente la disciplina normativa prevista dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente in relazione alla tematica inerente la gestione di particolari attività economiche insediate prima dell'approvazione del P.R.G., all'interno di aree attualmente destinate a Parchi Urbani e Fluviali, normate all'art. 21.

La gestione deve avvenire concentrando l'attenzione per l'ambiente e il territorio, in relazione anche all'importanza del sistema fluviale e alla necessità di una concreta riqualificazione delle aree.

La presenza delle predette attività produttive risale alle ipotesi insediative contenute negli strumenti urbanistici del primo dopoguerra che classificavano le aree prospicienti i corsi d'acqua (ad eccezione della fascia spondale più prossima al fiume, da tutelare e pertanto destinata interamente a verde) come aree nelle quali era ammessa la presenza di attività di tipo produttivo - manifatturiero.

La presente variante non agisce sulla modifica della destinazione urbanistica attuale, che viene confermata introducendo però un ulteriore elemento normativo volto alla flessibilità d'uso di alcune porzioni di aree destinate a parco urbano e fluviale nelle quali si riconoscono le caratteristiche sopra richiamate, rintracciabili nella presenza di un'attività economica, e per le quali si ipotizza un processo di effettiva e concreta riqualificazione. Viene, pertanto, introdotta una

norma volta ad orientare, tramite appositi atti, da un lato, le modalità operative finalizzate al mantenimento, nelle more della trasformazione definitiva delle aree, delle attività esistenti con caratteristiche produttive che si intendono salvaguardare e, dall'altro, le modalità di cessione delle aree destinate a parco. L'attuazione degli interventi è condizionata al conseguimento di una concreta riduzione dell'impatto sull'ambiente, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica quali, ad esempio, il ripristino delle condizioni di integrità ambientale, la ricomposizione della continuità naturalistica del paesaggio spondale e la riappropriazione dell'accessibilità del sito fluviale.

La predisposizione della presente variante ha preso spunto dal caso concreto della Rockwood Italia S.p.A., sita in via Reiss Romoli.

L'azienda è nata in Piemonte negli anni '20 del secolo scorso, originariamente a Mondovì con la denominazione S.I.L.O., si è poi trasferita nel Comune di Torino dove dal 1972, è ubicata nell'area, di circa 50.000 mq., in prossimità della sponda destra della Stura di Lanzo.

L'attività è stata indirizzata, dalle origini, verso la produzione di pigmenti inorganici con un processo produttivo che si è progressivamente evoluto con il cambiamento delle tecnologie disponibili, introducendo soluzioni innovative.

In particolare, nell'ultimo decennio Rockwood Italia ha avviato un piano di rinnovamento e miglioramento dei propri impianti per garantirne il funzionamento secondo elevati standard di sicurezza e di affidabilità e per ridurre le implicazioni ambientali.

L'azienda punta ad un posizionamento competitivo di eccellenza tecnologica: le attività di ricerca attuali, svolte principalmente in collaborazione con l'Università ed il Politecnico, sono focalizzate su tematiche scientifiche di particolare interesse strategico anche per le ricadute in termini di sistema territoriale, ed indirizzate ad utilizzi finali che presentano grandi potenzialità di sviluppo.

Le possibilità di intervenire sullo stabilimento per il rinnovamento degli impianti, in base alle opportunità di sviluppo della azienda, sono oggi condizionate negativamente dai vincoli derivanti dalla specifica destinazione urbanistica che, di fatto, limitano l'azienda al mantenimento della situazione esistente.

A partire da questo caso di specie, si è ritenuto di pubblico interesse prevedere anche la possibilità di ulteriori interventi finalizzati alla funzionalità aziendale, nel caso di attività caratterizzate dall'innovazione tecnologica ed a condizione che gli stessi divengano occasione di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

E' stata, pertanto, predisposta la presente variante urbanistica al P.R.G., di tipo normativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R. che prevede l'inserimento, in calce al comma 5bis dell'articolo 21 delle N.U.E.A., del seguente nuovo comma:

Per le attività produttive incentrate allo sviluppo tecnologico, alla ricerca e, in ogni caso, finalizzate a sperimentare sistemi innovativi, insediate prima dell'approvazione del Piano, può essere riconosciuto l'interesse pubblico, purchè sancito da un Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Città e dagli Enti competenti. Per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area tale atto dovrà essere sottoscritto anche dall'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese.

Gli atti conseguenti al Protocollo dovranno contenere il piano industriale, le modalità di utilizzo e gli interventi edilizi ammessi sui fabbricati e sugli impianti esistenti, nonchè la previsione delle eventuali opere edilizie necessarie per dare attuazione ai contenuti indicati nel Protocollo stesso. Dovranno inoltre essere corredati da apposito documento di analisi ambientale volto a valutare lo specifico impatto degli interventi previsti.

Alle condizioni sopra riportate saranno ammessi interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, nel rispetto dell'indice della zona normativa entro cui ricadono, e a condizione che l'attuazione degli interventi consegua altresì una concreta riduzione dell'impatto sull'ambiente anche in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica.

Negli atti di cui sopra dovranno altresì essere individuate le aree libere da costruzioni da cedere gratuitamente alla Città, bonificate.

La presente variante non incide sulle destinazioni urbanistiche vigenti e sul sistema dei vincoli, ma introduce ulteriori specificazioni, nel regime transitorio, nelle more di attuazione definitiva delle previsioni di Piano, volte alla graduale e concreta riduzione degli impatti sull'ambiente, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica, con specifico riferimento ai contenuti ed agli orientamenti degli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale rispetto ai quali risulta pertanto coerente in quanto finalizzata a perseguire obiettivi di miglioramento e tutela della qualità ambientale e di riduzione dei consumi delle risorse naturali.

Il presente parere è stato presentato e discusso nella II Commissione del 26/07/2011.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 che all'art. 43 prevede l'”attività consultiva” del Consiglio Circostrizionale.

Dato atto che il parere sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto è favorevole;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

La proposta di variante vuole tenere anche conto dei futuri sviluppi occupazionali presenti nella città di Torino, che si consolidano e si strutturano.

Fermo restando che l'obiettivo finale da perseguire è quello della realizzazione del parco fluviale che è la vera vocazione dell'area, le aree bonificate e restituite alla Città, devono rappresentare da subito un punto di forza: è necessario che la Città sviluppi progettualità vera, apra una seria interlocuzione con le altre proprietà private, che compongono lo spazio fluviale.

Importante in questo senso il percorso avviato nel 2009 nel corso del Congresso Mondiale degli Architetti con la stipula del Protocollo di Intesa su Basse di Stura.

La Città, con Provincia e Regione, devono ripensare la stessa classificazione del sito di sponda destra come “Sito di Bonifica di Interesse Nazionale”: forse i vincoli procedurali connessi a questa classificazione finiscono con l'essere un ostacolo al recupero di questa importante porzione di territorio.

Pertanto la Circostrizione esprime **parere favorevole** vincolato all'accoglimento delle seguenti istanze:

- 1) La Circostrizione dovrà essere attivamente coinvolta nella fase di predisposizione del Protocollo d'Intesa, per la quale si richiede comunque formale parere di approvazione da parte del Consiglio Circostrizionale.
- 2) Nello specifico, il Protocollo d'Intesa dovrà prevedere per la fase attuativa dell'intervento i seguenti punti:
 - Sistemi di rilevazione dei rischi gestito da organismi indipendenti individuati

- dall'Amministrazione Comunale con obbligo di comunicazioni periodiche;
- Redazione del documento di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) in merito al Protocollo d'Intesa;
- Criteri cogenti e tempi certi in merito alle dismissioni e alle bonifiche previste nell'ambito del Protocollo.

Previsione dei tempi per la rilocalizzazione congrui rispetto all'intervento previsto ed impegno sulla bonifica e riqualificazione delle aree post mortem dell'impianto.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano

(al momento della votazione risulta assente dall'aula il Consigliere Mirto)

accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI23
 ASTENUTI7 (Battaglia, Buda, Iaria, Leotta, Masera, Tetro e Vallone)
 VOTANTI16
 VOTI FAVOREVOLI15
 VOTI CONTRARI1

A maggioranza

D E L I B E R A

La proposta di variante vuole tenere anche conto dei futuri sviluppi occupazionali presenti nella città di Torino, che si consolidano e si strutturano.

Fermo restando che l'obiettivo finale da perseguire è quello della realizzazione del parco fluviale che è la vera vocazione dell'area, le aree bonificate e restituite alla Città, devono rappresentare da subito un punto di forza: è necessario che la Città sviluppi progettualità vera, apra una seria interlocuzione con le altre proprietà private, che compongono lo spazio fluviale.

Importante in questo senso il percorso avviato nel 2009 nel corso del Congresso Mondiale degli Architetti con la stipula del Protocollo di Intesa su Basse di Stura.

La Città, con Provincia e Regione, devono ripensare la stessa classificazione del sito di sponda destra come "Sito di Bonifica di Interesse Nazionale": forse i vincoli procedurali connessi a questa classificazione finiscono con l'essere un ostacolo al recupero di questa importante porzione di territorio.

Pertanto la Circoscrizione esprime **parere favorevole** vincolato all'accoglimento delle seguenti istanze:

- 3) La Circoscrizione dovrà essere attivamente coinvolta nella fase di predisposizione del Protocollo d'Intesa, per la quale si richiede comunque formale parere di approvazione da parte del Consiglio Circoscrizionale.

- 4) Nello specifico, il Protocollo d'Intesa dovrà prevedere per la fase attuativa dell'intervento i seguenti punti:
- Sistemi di rilevazione dei rischi gestito da organismi indipendenti individuati dall'Amministrazione Comunale con obbligo di comunicazioni periodiche;
 - Redazione del documento di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) in merito al Protocollo d'Intesa;
 - Criteri cogenti e tempi certi in merito alle dismissioni e alle bonifiche previste nell'ambito del Protocollo.

Previsione dei tempi per la rilocalizzazione congrui rispetto all'intervento previsto ed impegno sulla bonifica e riqualificazione delle aree post mortem dell'impianto.